



## COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2  
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087  
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
E-mail: [vigilanza@comune.comunanza.ap.it](mailto:vigilanza@comune.comunanza.ap.it)

Ordinanza n. 58 del 19-08-2019

### ORDINANZA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROT. 1396 del 21.08.2019

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale ha recentemente inaugurato "Piazza delle Terme Romane", destinata alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza, in particolare allo svago ed ai giochi dei bambini;

**RITENUTO** doveroso ed urgente garantire ai tutti i cittadini la possibilità di fruire dello spazio pubblico, assicurando la massima vivibilità e sicurezza, nonché prevenire la diffusione di eventuali malattie conseguenti il contatto, anche accidentale, tra persone, in particolare i bambini, e deiezione canine;

**DATO ATTO** che è doveroso adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione del Parco Giochi, soprattutto da parte dei bambini, con particolare necessità per quelle parti attrezzate, disponendo determinati divieti comportamentali;

**VISTO** il R.D. 27.07.1934 n. 1265;

**VISTA** l'ordinanza del Min.Lavoro e della Salute del 03.03.2009;

**VISTA** la legge 24.11.81 n. 689;

**VISTI** gli articoli 7 bis e 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 268 e s.m.;

### ORDINA

#### IN PIAZZALE CONAD :

- 1) IL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE;
- 2) L'ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA NEGLI APPOSITI SPAZI DELIMITATI CON PANNELLO INTEGRATIVO E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE;
- 3) IL DIVIETO DI SOSTA FUORI DAGLI SPAZI APPOSITAMENTE DELIMITATI;

#### IN PIAZZA DELLE TERME ROMANE :

- 4) IL DIVIETO DI CIRCOLARE ALL'INTERNO DELLA PIAZZA CON CICLI, CICLOMOTORI E MOTOCICLI;
- 5) IL DIVIETO DI INTRODURRE CANI O ALTRI ANIMALI DI QUALSIASI TAGLIA ANCHE SE PROVVISTI DI GUINZAGLIO E/O MUSERUOLA, NELL'AREA GIOCHI E SUL MANTO ERBOSO;
- 6) IL DIVIETO DI GIOCARE A CALCIO O ALTRI SPORT SIMILI;

### DEMANDA

- all'Ufficio Tecnico di disporre idonea segnalazione relativa alle modifiche e limitazioni imposte dal presente provvedimento, declinando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per gli eventuali danni causati a cose e/o persone;
- l'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
- La violazione al punto 1) della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni



## COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2  
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087  
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
E-mail: [vigilanza@comune.comunanza.ap.it](mailto:vigilanza@comune.comunanza.ap.it)

previste dall'art. 7 del Codice della Strada Dlgs 285/1992;

- La violazione ai punti 2) e 3) della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art .157 del Codice della strada Dlgs 285/1992;

- La violazione ai punti 4), 5) e 6) della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art 7 bis del Dlgs 267/2000 da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro; i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta , consistente nell'importo di €50,00 , da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o notificazione della violazione,ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Marche, nel termine di 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 19-08-2019

